

Legge federale sull'esenzione fiscale del soldo dei pompieri

del 17 giugno 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 aprile 2010¹,
decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 1990² sull'imposta federale diretta

Art. 24 lett. f^{bis}

Non sottostanno all'imposta sul reddito:

^{f^{bis}}. il soldo dei pompieri di milizia sino a concorrenza di un importo di 5000 franchi all'anno per prestazioni in relazione all'adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni, servizi di picchetto, corsi, ispezioni e interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali e simili); sono eccettuati gli importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri;

¹ FF 2010 2497

² RS 642.11

2. Legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 7 cpv. 4 lett. h^{bis}

⁴ Sono esenti dall'imposta soltanto:

h^{bis}. il soldo dei pompieri di milizia sino a concorrenza di un ammontare determinato dal diritto cantonale per prestazioni in relazione all'adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni, servizi di picchetto, corsi, ispezioni e interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali e simili); sono eccettuati gli importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri;

Art. 72n Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 17 giugno 2011

¹ Entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 17 giugno 2011 i Cantoni adeguano la loro legislazione alla disposizione modificata dell'articolo 7 capoverso 4 lettera *h^{bis}*.

² Scaduto tale termine, l'articolo 7 capoverso 4 lettera *h^{bis}* si applica direttamente nel caso in cui il diritto fiscale cantonale contenga disposizioni a esso contrarie.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 giugno 2011

Il presidente: Jean-René Germanier
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011

Il presidente: Hansheiri Inderkum
Il segretario: Philippe Schwab

³ RS 642.14

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 6 ottobre 2011.⁴

² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.⁵

9 novembre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁴ FF **2011** 4413

⁵ Il decreto sull'entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale dell'8 nov. 2011.

